

II edizione **2026**

CODICE CIVILE
e di **PROCEDURA**
CIVILE

e LEGGI COMPLEMENTARI

con **guide** applicative
e **formule** (*online*)



Neldiritto
Editore

vante da causa a lui non imputabile, ovvero da causa che non possa essere né evitata né superata con la diligenza richiesta dal debitore. Nel secondo caso, invece, la responsabilità non viene collegata alla violazione di un obbligo specifico, ma alla violazione del generico obbligo di diligenza nelle scelte di gestione.

■ *Cass.*, 23 marzo 2004, n. 5718

Amministratore di fatto ed estensione della responsabilità. Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l'ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (La pronuncia impugnata, ha osservato la Suprema corte, non si è discostata da tale principio, giacché ha posto a fondamento della decisione lo svolgimento di un'attività non episodica, ma continuativa, relativa a due aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria: la gestione dei rapporti contrattuali in essere e la direzione del personale dipendente). ■ *Cass.*, 8 ottobre 2020, n. 21730

Rapporto di lavoro. Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. ■ *Cass.*, 13 marzo 2018, n. 6095;

[§ 2 Degli amministratori] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica del paragrafo soppressa dall'art. 9, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2380 bis. Amministrazione della società⁽¹⁾. — La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando affidata a più persone, l'amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 9, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il **testo previgente** disponeva: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea".

Guida applicativa

Atto di preposizione. Implicito o esplicito.

L'**atto di preposizione** può essere non soltanto esplicito, ove il competente organo societario adotti una formale deliberazione di nomina dell'amministratore, ma anche tacito od implicito, ove la nomina stessa costituisca un presupposto non espresso, ma indefettibile, di una deliberazione avente un diverso oggetto, come nel caso in cui, nei riguardi di soggetto che già in concreto svolga attività di gestione in base a delega o mandato dei soci *uti singuli* o dell'amministratore legalmente nominato, faccia proprio e traduca in una investitura nella carica di amministratore detto diverso incarico.

■ *Cass.*, 12 gennaio 1984, n. 234

Opponibilità ai terzi. La modificazione della composizione del consiglio di amministrazione di una s.p.a. per la cessazione di uno o di alcuni amministratori dall'ufficio, **non è opponibile ai terzi se non sia stata iscritta nel registro delle imprese**, a meno che la società non provi che essi ne erano a conoscenza. ■ *Cass.*, 6 agosto 1962, n. 2402

Immedesimazione organica. L'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, **non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.**; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c. ■ *Cass.*, **S.U.** 20 gennaio 2017, n. 1545

Amministratore unico. È legittima la clausola dell'atto costitutivo e dello statuto di

Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispose il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

473 bis.23. Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti.⁽¹⁾ — I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Formula

91. Istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.23.

473 bis.24. Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti.⁽¹⁾ — Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;

2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori⁽²⁾.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia

del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2,⁽³⁾ è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

⁽²⁾ I precedenti commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 3, co. 6, lett. e), n. 1, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**. Il testo previgente così disponeva: "Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori".
⁽³⁾ L'art. 3, co. 6, lett. e), n. 2, del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164** ha sostituito le parole «secondo comma» con le seguenti: «primo comma, n. 2,».

Guida applicativa

Inammissibile il reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice in ordine all'attività istruttoria e al procedimento.

Ai sensi dell'art. 473 bis 24 c.p.c. sono impugnabili avanti alla Corte d'Appello con il reclamo esclusivamente i provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c., quindi i provvedimenti "temporanei e urgenti" "attinenti all'affidamento dei figli minori di età e al contributo al loro mantenimento ed alle ulteriori questioni dipendenti dalla crisi della famiglia nell'interesse delle parti "nei limiti delle domande da queste proposte". L'art. 473 bis 22 c.p.c. prevede altresì al secondo comma che il giudice designato debba provvedere "sulle richieste istruttorie e sul calendario del processo". L'art. 473 bis 24 c.p.c., però, non richiama il suddetto secondo comma dell'art. 473 bis 22 c.p.c., limitando quindi espressamente l'ambito dei provvedimenti reclamabili, fra cui non sono compresi quelli adottati dal giudice in ordine all'attività istruttoria ed al procedimento. Il reclamo avente pertanto ad oggetto i suddetti provvedimenti è inammissibile. ■ *C. App.*

Trento, 9 novembre 2023

Presupposti per il reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti I provvedimenti temporanei *ex art. 473 bis 22 c.p.c.* rispondono all'esigenza di regolare situazioni e diritti che non possono attendere la definizione del giudizio di merito. Detti provvedimenti sono sempre modificabili dal giudice che li ha emessi, sino alla pronuncia definitiva collegiale, e, solo in alcuni casi, sono soggetti a reclamo. Così come nel regime normativo *ante* riforma, pertanto, sono reclamabili i provvedimenti temporanei solo in ipotesi di manifesta erroneità della decisione adottata dal Giudice monocratico.

■ *C. App. Roma, 4 maggio 2024*

Cambio di scuola del minore e reclamo immediato: irrilevanza delle difficoltà logistiche del genitore e natura eccezionale del rimedio *ex art. 473-bis.24 c.p.c.* Il provvedimento con cui, nel corso del giudizio, il tribunale dispone il trasferimento del minore ad altro istituto scolastico situato nel comune di residenza prevalente non integra, di per sé, una sostanziale modifica dell'affidamento o della collocazione del minore e, come tale, non è reclamabile ai sensi dell'**art. 473-bis.24 c.p.c.**, essendo il reclamo immediato riservato ai soli provvedimenti temporanei che incidono in modo rilevante sui diritti genitoriali o sul rapporto genitore figlio; le maggiori difficoltà logistiche lamentate dal genitore non assumono rilievo ai fini dell'ammissibilità del reclamo e possono essere eventualmente compensate mediante altri accorgimenti nel regime di frequentazione, nel rispetto del superiore interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità.

■ *Cass. civ., Sez. I, 01 giugno 2026, n. 17245*

Formula

90. Ricorso *ex art. 473-bis.24 c.p.c.*

473 bis.25. Consulenza tecnica d'ufficio.⁽¹⁾ — Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali

specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

473 bis.26. Nomina di un esperto su richiesta delle parti.⁽¹⁾ — Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

473 bis.27. Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori.⁽¹⁾ — Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

473 bis.28. Decisione della causa.⁽¹⁾ — Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

a) un termine non superiore a sessanta giorni